

AULA 'B'



**LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**Assegno
sociale**

R.G.N. 28268/2020

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -
- Dott. ALESSANDRO GNANI - Rel. Consigliere -

Cron.

Rep.

Ud. 11/10/2023

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28268-2020 proposto da:

(omissis) (omissis) elettivamente domiciliata in
(omissis)

;

2023

- ricorrente -

4224

contro

(omissis) -

(omissis)

(omissis) in persona del legale



rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in (omissis) ,
presso l (omissis) ,
rappresentato e difeso dagli avvocati
(omissis)
;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1684/2020 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2020
R.G.N. 3004/2019;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 11/10/2023 dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO CHE

In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la
Corte d'appello di Roma riconosceva a (omissis) (omissis) il
diritto all'assegno sociale in parte qua, ovvero per la
differenza tra quanto sarebbe spettato in condizione di
bisogno e quanto ella avrebbe dovuto ottenere a titolo di
assegno di mantenimento dal coniuge in sede di
separazione consensuale.

Secondo la Corte, la somma pattuita a titolo di
mantenimento era inferiore a quella dovuta in rapporto
alle condizioni economiche del marito, sicché l'assegno
poteva essere riconosciuto solo per l'importo superiore
alla somma congruamente ottenibile in sede civile.



Avverso la sentenza (omissis) (omissis) ricorre per un motivo.

(omissis) esiste con controricorso. All'adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE

Con l'unico motivo di ricorso, (omissi (omissis) deduce violazione o falsa applicazione degli artt.3 l. n.335/95 e 70, n. 2 l. n.388/00. La Corte avrebbe dovuto riconoscere per intero l'assegno sociale stante l'oggettiva condizione di bisogno, e senza poter svolgere alcun giudizio incidenter tantum su quale somma le competesse in sede di separazione personale.

Preliminarmente non si ravvisa né l'inammissibilità né l'improcedibilità del ricorso eccepite (omissis) Il ricorso è infatti correttamente rubricato come violazione di legge, poiché il motivo deduce la violazione dell'art.3 l. n.335/95, non avendo la Corte applicato il requisito dello stato di bisogno, da intendersi in senso oggettivo e senza possibilità che il giudice sindachi in questa sede il dovuto importo dell'assegno di mantenimento stabilito con la separazione consensuale. Né vi è improcedibilità del ricorso per mancata produzione dei documenti su cui si fonda il motivo, poiché il motivo deduce una questione di puro diritto, ovvero se lo stato di bisogno debba essere inteso in senso oggettivo o meno.

Il motivo è fondato.

Questa Corte (Cass.24955/21; in seguito v. Cass.24774/22, Cass.26315/23, Cass.21699/23), ha affermato che, ai fini dell'assegno sociale, rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, mentre nessuna



norma richiede che esso debba altresì essere incolpevole.

La pronuncia impugnata, andando a determinare quale sarebbe stato l'assegno di mantenimento dovuto in sede di separazione consensuale, di fatto ha escluso in parte qua lo stato di bisogno, ovvero per la parte dovuta a un comportamento colpevole della ricorrente. Sempre Cass.24955/21, ai fini di escludere la prestazione dell'assegno, richiede la prova concreta, anche data per presunzioni, di un comportamento fraudolento volto a simulare artificialmente condizioni di bisogno, al fine di specificamente profittare della pubblica assistenza.

Di tale prova nulla però argomenta la sentenza, laddove la richiesta concordata di un assegno inferiore a quello in ipotesi dovuto, considerate le condizioni economiche del coniuge, può dipendere da varie ragioni, anche del tutto estranee ad ogni intento fraudolento.

In conclusione, la sentenza va cassata, non essendosi attenuta ai principi affermati da Cass.24955/21, con conseguente rinvio alla Corte d'appello di Roma per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 11.10.23

Il Presidente

Umberto Berrino

